

TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 2025 – NUOVE DISPOSIZIONI

Il decremento per l'anno 2025 del saggio di interesse legale non si applica per determinare il valore delle rendite e dell'usufrutto

Informativa n. 1/2025

Riferimenti normativi Decreto MEF del 27/12/2024, Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 n. 305



Come noto (si veda l'Informativa Unistudio n. 35/2024), con il D.M. 10/12/2024, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2024, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto, a partire dall'1/01/2025, dal 2,5% al 2,0% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale produce effetti in relazione ad alcune disposizioni fiscali, tra cui il cosiddetto ravvedimento operoso (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472) utilizzato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi per il quale occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- ✓ al 2,50%, dall'1/01/2012 al 31/12/2013;
- ✓ all'1,00%, dall'1/01/2014 al 31/12/2014;
- ✓ allo 0,50%, dall'1/01/2015 al 31/12/2015;
- ✓ allo 0,20%, dall'1/01/2016 al 31/12/2016;
- ✓ allo 0,10%, dall'1/01/2017 al 31/12/2017;
- ✓ allo 0,30%, dall'1/01/2018 al 31/12/2018;
- ✓ allo 0,80%, dall'1/01/2019 al 31/12/2019;
- ✓ allo 0,05%, dall'1/01/2020 fino al 31/12/2020;
- ✓ allo 0,01%, dall'1/01/2021 fino al 31/12/2021;
- ✓ allo 1,25% dall'1/01/2022 fino al 31/12/2022;
- ✓ al 5,00% dall'1/01/2023 fino al 31/12/2023;
- ✓ al 2,50% dall'1/01/2024 fino al 31/12/2024;
- ✓ al 2,0% dall'1/01/2025 fino al giorno del versamento compreso.

La nuova misura del 2,0% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Con il DM 27/12/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024, è stato invece stabilito che si continuerà ad applicare, anche per il 2025, il saggio di interesse legale utilizzato nel 2024, pari al 2,5%, per l'individuazione dei coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.